

COMUNE DI MISILMERI (Provincia di Palermo)

COLLEGIO DEI REVISORI

Oggetto: Richiesta di parere su proposta di deliberazione “Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e), del D.Lgs n.267/2000, ditta ECOL GROUP di Francesco Centino

IL COLLEGIO DEI REVISORI

PREMESSO

Che in data 4 novembre 2016 il responsabile dell’Area 5 LL.PP. e Manutenzioni ha trasmesso via PEC la proposta di deliberazione da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale avente ad oggetto “ Approvazione debito fuori bilancio per il servizio reso dalla ditta Ecol Group di disinfestazione dei locali scolastici e derattizzazione negli spazi antistanti le scuole”

Che in data 28 dicembre 2015 il responsabile dell’Area 5 LL:PP: e Manutenzioni aveva già trasmesso via PEC la proposta di deliberazione da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale avente ad oggetto: “*Riconoscimento debito fuori bilancio formatosi in seguito al servizio di disinfestazione, disinfezione nei locali scolastici e derattizzazione negli spazi antistanti le scuole dalla ditta Ecol Group di Francesco Centino con sede in Palermo*”;

VISTO

Che il debito fuori bilancio è un’obbligazione perfezionata nell’ordinamento civilistico senza impegno contabile specifico;

Che l’**impegno** costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata, e, gli elementi costitutivi dell’impegno sono: - la ragione del debito; - l’indicazione della somma da pagare; - il soggetto creditore; - la scadenza dell’obbligazione (- la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio;

Che il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da acquisizioni di beni e servizi è diretto a sanare irregolarità di tipo contabile;

Che la Commissione ARCONET dopo attenta riflessione e confronto ha fornito il seguenti chiarimenti;

“il principio contabile della competenza finanziaria potenziata prevede che le spese sono impegnate quando l’obbligazione giuridica nasce (e imputate all’esercizio in cui l’obbligazione è esigibile).

Le spese non registrate quando l'obbligazione sorge sono "debiti fuori bilancio".

La distanza temporale tra la data della registrazione dell'impegno e la data di perfezionamento dell'obbligazione segnala che è stato impegnato un debito fuori bilancio.

Se l'impegno riguardante un debito fuori bilancio è registrato in assenza del riconoscimento del debito la procedura contabile di spesa non è legittima.

Pertanto non si può procedere all'impegno e alla liquidazione di una spesa registrata successivamente alla nascita dell'obbligazione in assenza del riconoscimento del debito fuori bilancio."

RILEVATO

Che il Responsabile dell'Area 5 non giustifica il perché in presenza di una precedente proposta e di un parere già reso dal Collegio dei revisori non si sia proceduto al riconoscimento della legittimità da parte del consiglio dando valenza così al principio sancito che: "Per diventare debito dell'ente il Consiglio deve riconoscere legittimità."

Che nella proposta di riconoscimento erroneamente si cita l'art.194, c.1 lettera c) che non "disciplina i termini e le procedure di riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio, nel caso in esame" ma disciplina il riconoscimento di debiti fuori bilancio scaturenti da ricapitalizzazione.....(omissis)

Che secondo quanto statuito dal 1^o comma dell'articolo 194 TUEL gli enti "Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 192, comma 2 [Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio.....(omissis)] o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da.....(omissis)

Che il Collegio dei Revisori in data 29 dicembre 2015 aveva reso il parere sul riconoscimento del debito fuori bilancio di che trattasi;

Che il pagamento della somma de quo deve essere preceduto dal riconoscimento del debito fuori bilancio nei termini indicati dall'art. 194, comma 1, lett. e), del TUEL., sempre che ne ricorrano tutti i presupposti e che può procedersi al riconoscimento del debito solamente nei limiti nei quali il bene o il servizio acquisito rientrano "nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza" e venga accertata, con delibera motivata, sia l'utilità del bene o del servizio che l'arricchimento che l'attività ha comportato per l'ente (art. 194, co. 1, lett. e).

Che la regolarizzazione, non opera automaticamente ma viene demandata al Consiglio dell'ente la valutazione discrezionale in ordine alla sussistenza, in concreto, dei presupposti della norma e solo in caso positivo potrà procedersi all'effettivo riconoscimento. Il legislatore ha infatti richiesto che venga accertata e dimostrata il requisito dell'"utilità" della prestazione, senza che nella legislazione vigente si possa rinvenire una precisa nozione della fattispecie, demandando alla delibera consiliare di riconoscimento l'individuazione dei requisiti delle spese in questione, in un ottica di efficienza, efficacia e buona amministrazione.

CONSIDERATO:

il parere già espresso in data 29/12/2015 **si reitera** lo stesso e si invita il responsabile dell'Area a riformulare la proposta di delibera da sottoporre al consiglio, correggendo i riferimenti normativi contenuti nella stessa.

07/11/2016

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Rag. Gloria Giuseppa Dalleo

Dott. Antonio Crivello

Rag. Roberto Rispoli

Documento firmato digitalmente